



GUIDA ALLE RSU
ELEZIONI
17-18-19 APRILE 2018

**NORMATIVA
ELETTORALE**

*Ad uso dei candidati,
dei componenti delle Commissioni
e dei Seggi elettorali della lista
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA*



GUIDA ALLE RSU

**ELEZIONI
17-18-19 APRILE 2018**

NORMATIVA ELETTORALE

*Ad uso dei candidati,
dei componenti delle Commissioni
e dei Seggi elettorali della lista
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA*

Con 29 schede esplicative dei principali adempimenti
a cura della FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA



- Ai candidati
- Ai componenti delle Commissioni e dei Seggi elettorali
- Ai rappresentanti di lista

Le elezioni delle RSU che si svolgeranno il 17/18/19 aprile 2018 rappresentano un momento importante di democrazia sindacale.

Un impegno che si basa sulla comune convinzione del valore di una scuola statale, libera, laica, per il pieno riconoscimento del lavoro e per moderne ed efficaci relazioni sindacali.

La complessità che la scuola sta vivendo necessita di un lavoro collegiale articolato, incentrato su un dialogo diretto con le persone che vi lavorano. Questo allo scopo di condividere strategie e linee politiche che possano essere punti di riferimento per azioni sindacali che siano preludio di politiche di investimento per la scuola, quella della costituzione.

Parlare "con le persone e non alle persone", ascoltarle, supportarle con risposte concrete, significa assicurare a chi lavora tutela e trasparenza, al fine di creare condizioni vere di partecipazione democratica.

La leva strategica, per la UIL, sono e saranno le RSU per influire sulle decisioni assunte nel pieno rispetto dei diritti del singolo e che devono poter contare su un punto di riferimento serio e credibile. Un'azione sindacale da condurre nelle scuole, tra la gente.

L'esperienza di questi anni ci conferma che le candidate e i candidati UIL rappresentano la competenza, l'equilibrio e la determinazione.

Caratteristiche che identificano l'identità di un modello di sindacato che dà risposte e soluzioni ai problemi dei lavoratori, senza mai dimenticare il quadro complessivo di riferimento.

Noi crediamo nel ruolo delle RSU e cerchiamo di valorizzarlo in ogni forma, non ultimo quello di aprire alla partecipare nelle decisioni dell'Organizzazione.

Le candidature nelle nostre liste saranno testimonianza di questo impegno.

Grazie!

Giuseppe D'Aprile
Segretario Nazionale

Pino Turl
Segretario Generale

Presentazione di <i>Pino Turi e Giuseppe D'Aprile</i>	Pag. 3
Calendario e tempistica	" 7
Dalla candidatura all'elezione delle RSU	" 9
LE SCHEDE	
1. Compiti delle scuole	" 10
2. Scadenario	" 11
3. La tempistica delle procedure elettorali	" 13
4. Numero dei componenti la RSU da eleggere	" 14
5. Presentazione delle liste	" 14
6. Elettorato passivo	" 17
7. Elettorato attivo	" 18
8. Commissione elettorale	" 19
9. Compiti della Commissione elettorale	" 21
10. Modalità della votazione	" 23
11. Composizione del seggio: presidente e scrutatori	" 23
12. Attrezzatura del seggio elettorale	" 23
13. Riconoscimento degli elettori	" 24
14. Schede elettorali	" 24
15. Segretezza del voto	" 24
16. Preferenze	" 25
17. Schede nulle	" 25
18. Certificazione della votazione	" 26
19. Quoziente necessario per la validità della votazione	" 26
20. Operazioni di scrutinio	" 27
21. Quorum e attribuzione dei seggi	" 29
22. Ricorsi alla Commissione elettorale	" 32
23. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti	" 32
24. Insediamento della RSU	" 33
25. Comitato provinciale dei garanti	" 33
26. Comunicazione delle nomine dei componenti la RSU	" 34
27. Durata del mandato delle RSU	" 34
28. Decadenza della RSU	" 34
29. Elezioni suppletive nel corso del triennio	" 35
 LA NORMATIVA	
a. Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7-8-1998, parte I.....	" 36
"Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU"	" 37
b. Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7-8-1998, parte II	
"Regolamento per l'elezione della RSU"	" 42
c. Protocollo per la definizione del calendario votazioni	" 53
d. Protocollo di integrazione del protocollo	" 57
e. Note di chiarimento dell'ARAN (Circolare n. 1/2018)	" 61
 Polizza specifica gratuita delle RSU elette nelle liste della UIL Scuola	" 89

17, 18 e 19 aprile 2018: **si vota per il rinnovo delle RSU**

Con i Protocolli sottoscritti il 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018, le Organizzazioni sindacali rappresentative hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018.

Il 20 aprile è dedicato esclusivamente allo scrutinio.

Al termine delle elezioni, sulla base dei dati elettorali che saranno trasmessi da ogni singola scuola, l'ARAN accerterà la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali.

La scuola non interviene nel merito delle elezioni, che sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni sindacali, e si limita a fornire il necessario supporto logistico e organizzativo (*vedi scheda 1*).

Le RSU elette

- si insediano immediatamente al momento della proclamazione;
- restano in carica 3 anni;
- nel corso del triennio decadono solo in caso di incompatibilità, di dimissioni, di trasferimento o di collocamento a riposo.

Le RSU elette nelle liste della FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

nello svolgimento dei loro compiti

- ▷ sono tutelate da una specifica polizza assicurativa gratuita, che si aggiunge a quella comune a tutti gli iscritti della FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA;
- ▷ sono assistite da tutta la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA (dalle Segreterie territoriali alla Segreteria nazionale) a cui si possono rivolgere in qualunque momento per chiedere consulenza e assistenza.

PARTECIPA CON LA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**17 - 18 - 19
APRILE 2018****I NOSTRI CANDIDATI
SONO LA VOSTRA FORZA****Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni**

13 febbraio 2018	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 febbraio 2018	- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 febbraio 2018	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 febbraio 2018	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
9 marzo 2018	termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
17-18-19 aprile 2018	votazioni
20 aprile 2018	scrutinio
20-27 aprile 2018	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile - 10 maggio 2018	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Dalla candidatura all'elezione delle RSU

La normativa per il rinnovo delle RSU del 17, 18 e 19 aprile 2018 è contenuta in tre provvedimenti:

1. l'Accordo Collettivo Quadro del 7-8-1998, costituito da due parti:
 - parte I: "Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU";
 - parte II: "Regolamento per l'elezione della RSU"
 2. Protocollo 4 dicembre 2017;
 3. Il protocollo del 9 gennaio 2018 per la definizione del calendario delle votazioni;
 4. i chiarimenti dell'ARAN (Circolare n. 1/2018).
- Il primo, di carattere generale, riguarda tutti i comparti del pubblico impiego.
 - Il secondo integra il regolamento.
 - Il terzo è il calendario delle votazioni.
 - Il quarto raccoglie tutte le note di chiarimento formulate dall'ARAN in occasione delle precedenti elezioni, alle quali non si deve fare più riferimento.

Ne risulta un quadro normativo completo, ma di non agevole e immediata comprensione, anche perchè le norme, le modifiche ed i rispettivi chiarimenti sono contenuti in cinque documenti diversi.

Da qui l'opportunità di offrire alle strutture territoriali della FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA una serie di schede riassuntive sui principali adempimenti elettorali, dalla formazione delle liste, alla composizione del seggio elettorale, alla proclamazione delle RSU elette.

Ciascuna delle 29 schede proposte è stata elaborata sulla base dei testi normativi in vigore, i cui articoli riguardanti l'argomento trattato nella scheda sono riportati sotto al titolo della scheda stessa con le seguenti abbreviazioni:

Le schede, scritte in un linguaggio semplice e (si spera) sufficientemente chiaro, hanno solo lo scopo di orientare in una materia non sempre lineare e immediatamente comprensibile e non costituiscono norma di legge.

Prima di avanzare eventuali contestazioni o ricorsi, è necessario consultare attentamente la normativa in vigore.

Buon lavoro.

LE SCHEDE

Scheda 1

COMPITI DELLE SCUOLE

La scuola non entra nel merito delle operazioni elettorali (che sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni sindacali) in quanto sono esonerate da ogni compito di verifica e di controllo sui candidati, sulle liste e sui compiti delle Commissioni elettorali.

La scuola dunque si limita ad offrire il necessario supporto logistico e organizzativo, mettendo a disposizione della Commissione elettorale e garantendo:

- la disponibilità di un locale per i lavori della Commissione stessa;
- la disponibilità dei locali per il voto;
- l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto -distinti per sesso ed i sottoelenchi distinti per ciascun seggio elettorale (lo stesso materiale va consegnato anche alle Organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta);
- la stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- il materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) necessario per lo scrutinio (carta, matite, urne, ...);
- la stampa del "modello" della scheda elettorale predisposta dalla Commissione;
- la sicurezza e la sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura dei seggi;
- l'integrità delle urne, che devono rimanere sigillate fino allo scrutinio.

La scuola inoltre:

- ▷ riceve e registra le liste che vengono presentate prima dell'insediamento della Commissione elettorale, per trasmetterle poi alla Commissione stessa all'atto del suo insediamento (vedi scheda n. 8);
- ▷ provvede all'autenticazione delle firme dei presentatori di lista (vedi scheda n° 5);
- ▷ utilizza ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro per consentire ai componenti la Commissione l'assolvimento dei propri compiti;
- ▷ al momento dell'insediamento della Commissione elettorale, designa un funzionario per il Comitato provinciale dei garanti (vedi scheda n. 25).

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista entro il termine ultimo del 6 febbraio 2015, la scuola deve darne immediata comunicazione all'ARAN con l'invio di email all'indirizzo

help@pec.aranagenzia.it

Entro i 5 giorni successivi alla consegna del verbale finale e di copia della scheda di votazione da parte della Commissione elettorale, la scuola invia i dati all'ARAN inserendoli nell'applicativo "Verbale RSU", disponibile nell'area riservata alle amministrazioni del sito internet

www.aranagenzia.it

Nota bene.

Tutte le indicazioni per la trasmissione dei verbali elettorali sono riportate nell'allegato "E" del documento di chiarimenti dell'ARAN. Poiché la materia non si presta ad una illustrazione sintetica, si rimanda al testo dell'allegato.

Scheda 2 **SCADENZARIO**

Protocollo ARAN – OOSS del 9 GENNAIO 2018

Martedì 13 febbraio 2018

Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale.

Mercoledì 14 febbraio 2018

- ▷ **messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;**
- ▷ **contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste**

Venerdì 23 febbraio 2018

primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale

Mercoledì 28 febbraio 2018

termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale

Venerdì 9 marzo 2018

termine per la presentazione delle liste elettorali

Giovedì 5 aprile 2018

affissione delle liste elettorali da parte della Commissione

Martedì 17 aprile 2018

votazioni

Mercoledì 18 aprile 2018

votazioni

Giovedì 19 aprile 2018

votazioni

20 aprile 2018

- **Apertura delle urne e scrutinio.**
- **Comunicazione dei risultati ai lavoratori, alla scuola ed alle organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista.**

20-27 aprile 2018

I risultati elettorali restano affissi all'albo della scuola; se vengono presentati ricorsi, la Commissione elettorale li esamina entro 48 ore ed inserisce l'esito nel verbale finale.

Sabato 28 aprile

- **Il verbale finale della Commissione elettorale diventa definitivo e la Commissione proclama gli eletti.**
- **La Commissione elettorale consegna alla scuola il verbale finale e la scheda predisposta per il voto per l'invio all'ARAN dei dati richiesti.**
- **Dal momento della proclamazione, la RSU si insedia e può legittimamente operare senza bisogno di alcun ulteriore atto formale, né da parte della scuola, né da parte delle organizzazioni sindacali.**

28 aprile - 10 maggio

La scuola invia all'ARAN il verbale elettorale definitivo.

Nota bene.

Poiché la Commissione elettorale ha 48 ore di tempo per esaminare i ricorsi, nel caso in cui un ricorso venga presentato il 12 marzo (ultimo dei 5 giorni di esposizione dei risultati all'albo della scuola) la proclamazione degli eletti e l'insediamento della RSU potrebbe slittare di due giorni.

Nei 5 giorni successivi la scuola comunica all'ARAN (esclusivamente per via telematica) i dati ricevuti dalla Commissione elettorale.

Scheda 3

LA TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Le elezioni si svolgono contestualmente nell'intero Comparto ISTRUZIONE E RICERCA nei giorni **17, 18 e 19 aprile 2018**.

La Commissione elettorale stabilisce -e affigge preventivamente all'albo della scuola- l'orario di apertura e di chiusura giornaliera dei seggi.

Tutte le operazioni di voto sono distribuite in 3 giorni; il 4° giorno è dedicato allo scrutinio.

1° giorno (martedì 17 aprile 2018):

insediamento dei seggi elettorali e votazioni.

2° giorno (mercoledì 18 aprile):

votazioni.

3° giorno (giovedì 19 aprile):

votazioni e chiusura dei seggi alla scadenza dell'orario stabilito dalla Commissione elettorale.

4° giorno (venerdì 20 aprile):

apertura delle urne e scrutinio .

Scheda 4

NUMERO dei COMPONENTI la RSU da ELEGGERE

Costituzione, art. 4

Il numero dei componenti la RSU è determinato in base al numero dei dipendenti di ogni singola scuola:

- fino a 200 dipendenti: 3 RSU;
- da 201 a 3000 dipendenti: 3 RSU, più altre 3 per ogni 300 dipendenti (o frazione) oltre i 200 iniziali.

Esempio:

- le scuole con un numero di dipendenti da 201 a 501 avranno una RSU con 6 componenti;
- le scuole con un numero di dipendenti da 501 a 801 avranno una RSU con 9 componenti.

Scheda 5

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Regolamento, art. 4

Per presentare una lista è necessario:

- ▷ individuare i candidati;
- ▷ far sottoscrivere la lista da almeno il 2% del totale dei dipendenti della singola scuola;
- ▷ individuare il presentatore della lista, la cui firma deve essere autenticata dal dirigente o da un suo delegato
- ▷ designare un componente della Commissione elettorale (vedi scheda n. 8).

La denominazione della lista

Le Organizzazioni sindacali devono presentare liste contrassegnate con la propria esatta denominazione statutaria, che deve essere riportata in tutti gli atti della Commissione elettorale, nella scheda per la votazione e nel verbale finale contenente i risultati

Le nostre liste sono contrassegnate esclusivamente con la denominazione FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA.

I candidati

(vedi scheda n. 6)

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere.

Esempio: se le RSU da eleggere sono 3, i candidati non possono essere più di 4:
3 candidati + 1 (un terzo di 3);

se le RSU da eleggere sono 6, i candidati non possono essere più di 8:
6 candidati + 2 (un terzo di 6).

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.

Se un candidato risulta presente in più liste, la Commissione elettorale – prima di procedere all'affissione all'albo delle liste stesse- invita per iscritto il lavoratore ad optare entro un termine stabilito, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

I candidati possono anche essere sottoscrittori della lista.

I sottoscrittori

Una lista può essere presentata se viene sottoscritta da almeno il 2% del totale dei dipendenti della scuola, con arrotondamento all'unità superiore del decimale pari o superiore allo 0,5.

dipendenti (elettori) - fino a	50 ----->	(una) firma
"	- da 51 a 100 ----->	2 (due) firme
"	- da 101 a 150 ----->	3 (tre) firme
"	- da 151 a 200 ----->	4 (quattro) firme
"	- da 201 a 250 ----->	5 (cinque) firme
"	- da 251 a 300 ----->	6 (sei) firme

Ogni lavoratore può sottoscrivere una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

L'autenticità delle firme dei sottoscrittori viene garantita dal presentatore della lista.

I sottoscrittori della lista possono anche essere candidati nella lista stessa.

Il presentatore di lista

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere:

- un dirigente sindacale;
- un dipendente delegato dall'Organizzazione sindacale interessata (la delega va allegata alla lista).

Un dirigente sindacale presentatore di lista può essere anche sottoscrittore della lista stessa solo nel caso in cui sia dipendente della scuola sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata:

- a) dal dirigente scolastico o da un suo delegato (della scuola dove si presenta la lista);
- b) in un qualsiasi altro modo previsto dalla legge (notaio, anagrafe comunale, ecc.).

La scuola non può in alcun caso rifiutare l'autentica.

In caso di irregolarità, la Commissione elettorale assegna per iscritto all'Organizzazione sindacale interessata un termine congruo per regolarizzare la procedura.

Le liste (una per Organizzazione sindacale) vanno presentate:

- ▷ **prima dell'insediamento della Commissione elettorale**: all'ufficio di segreteria della sede principale della scuola che (non avendo competenza in materia elettorale) si limita a registrare l'avvenuta presentazione, per poi trasmetterla alla Commissione elettorale che verifica l'ammissibilità;
- ▷ **dopo l'insediamento della Commissione elettorale**: direttamente alla Commissione, che ha il compito esclusivo di valutarne l'ammissibilità.

Le liste vanno presentate dal 14 febbraio 2018 al 9 marzo 2018, ultimo giorno utile.

Gli orari di apertura e di chiusura degli uffici abilitati a ricevere le liste vengono stabiliti dalla Commissione elettorale e pubblicizzati mediante affissione all'albo della scuola.

Nel solo caso in cui il giorno 9 marzo la scuola sia chiusa (festa del Santo Patrono o per disposizione del Comune), la data ultima per la presentazione delle liste è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Le liste inviate per posta devono pervenire entro il 9 marzo 2018; fa testo il protocollo della scuola o della Commissione elettorale.

L'ordine di presentazione delle liste, da riportare nella scheda di votazione, è stabilito dalla Commissione elettorale.

In caso di presentazione contemporanea di due o più liste, l'ordine di precedenza è estratto a sorte.

L'ammissione della lista è compito esclusivo della Commissione elettorale.

La scuola non ha alcuna competenza sulla materia

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista entro il termine ultimo del 9 marzo 2018, la scuola deve darne immediata comunicazione all'ARAN con l'invio di email all'indirizzo help@pec.aranagenzia.it

NOTA BENE. L'allegato C dei Chiarimenti dell'ARAN contiene le "Raccomandazioni per le Commissioni elettorali e per le Organizzazioni sindacali presentatrici di lista" e descrive nel dettaglio la corretta compilazione dei verbali. Poiché la materia non si presta ad una illustrazione sintetica, si rimanda al testo.

Scheda 6

I CANDIDATI (Elettorato passivo)

Modifica 2018 (Circolare n. 1 - 2018)

Ha diritto alla candidatura (elettorato passivo):

1. il personale in servizio nella scuola con contratto a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a part-time) che a tempo determinato (30 giugno - 31 agosto) (ammesso con riserva - Circ. ARAN n. 1 /2018); il candidato eletto esercita le funzioni di RSU fino a quando mantiene tali requisiti;

2. il personale con contratto a tempo indeterminato titolare nella scuola, ma temporaneamente in servizio presso altre sedi o altre Amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo; in caso di elezione, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo.

NOTA BENE. Il diritto alla candidatura spetta anche ai sottoscrittori di lista.

Non possono essere candidati:

- i supplenti temporanei;
- i dirigenti scolastici ed i presidi incaricati che abbiano stipulato il relativo contratto individuale;
- i presentatori di lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano la possibilità di candidarsi nell'amministrazione di provenienza.

Accettazione della candidatura – Iscrizione al sindacato.

Non è previsto alcun atto formale per l' accettazione della candidatura, così come non esiste alcun obbligo per il candidato di iscriversi all'Organizzazione sindacale nelle cui liste viene presentato.

E' possibile candidarsi in una sola lista.

Prima di affiggere all'albo le liste, la Commissione elettorale invita per iscritto i candidati eventualmente presenti in più liste ad optare entro un termine stabilito. In mancanza di opzione, o in caso di opzione espressa oltre il termine, il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Scheda 7

GLI ELETTORI (elettorato attivo)

Modifica 2018 (Circolare n. 1 - 2018)

Ha diritto al voto (elettorato attivo):

1. il personale a tempo indeterminato in servizio presso la scuola alla data delle elezioni;

2. il personale a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche;
3. il personale a tempo indeterminato proveniente da altre Amministrazioni, in servizio presso la scuola in posizione di comando o fuori ruolo.

NOTA BENE.

il personale assunto nel periodo tra l'inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018) e la data di votazione (17, 18 e 19 aprile 2018) in possesso dei relativi requisiti, ha diritto al solo elettorato attivo, senza conseguenze per le procedure già attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell'Istituzione scolastica ove presta l'attività in modo prevalente.

Sono esclusi dal voto:

- i lavoratori ai quali non si applica il CCNL del comparto scuola stipulato con l'ARAN;
- i dirigenti scolastici;
- i presidi incaricati che abbiano stipulato il relativo contratto individuale;
- i supplenti temporanei.

Scheda 8**LA COMMISSIONE ELETTORALE**

Regolamento, art. 5**Designazione dei componenti.**

I componenti della Commissione elettorale sono designati elusivamente dalle Organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra il personale in servizio nella scuola, compreso quello a tempo determinato, o in posizione di comando o fuori ruolo.

Numero minimo dei componenti.

Nel comparto scuola la Commissione elettorale deve essere formata da almeno 3 componenti. Nel caso siano pervenute meno di 3 designazioni, la scuola invita le Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista ad integrare la Commissione fino al raggiungimento del minimo previsto.

Se sono state presentate solo 2 liste e 2 componenti, le due organizzazioni sindacali designano ciascuna un secondo componente.

Non possono far parte della Commissione né i dirigenti scolastici, né i presidi incaricati che abbiano stipulato il relativo contratto individuale.

I componenti la Commissione rilasciano una dichiarazione attestante la volontà di non candidarsi.

Insediamiento e costituzione.

La Commissione deve essere

- **insediata** entro il **23 febbraio 2018**, o anche prima, non appena siano pervenute 3 designazioni;
- **e formalmente costituita** e –comunque- entro il **28 febbraio 2018**.

Nell'occasione il dirigente:

- comunica l'insediamento della Commissione elettorale;
- indica il locale in cui essa opera;
- trasmette alla Commissione le liste e tutti i documenti nel frattempo pervenuti alla segreteria della scuola.

Nota bene.

Se il 28 febbraio non sono ancora pervenute le 3 designazioni minime richieste, la Commissione elettorale può essere costituita entro il 9 marzo 2018, ultima data utile per la presentazione delle liste.

Obblighi di servizio del personale addetto alle elezioni.

I componenti la Commissione elettorale, gli scrutatori ed i presidenti di seggio espletano i loro compiti durante le ore di servizio (Parere della Funzione Pubblica del 28-10-1998, prot. 33576/98.7.515).

Le scuole hanno l'obbligo di utilizzare nei loro confronti ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Scheda 9

I COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Regolamento, art. 6

1. Nella prima seduta plenaria la Commissione elegge il presidente e, previo accordo con il dirigente della scuola, stabilisce l'orario di apertura e chiusura del seggio nei tre giorni destinati alle votazioni (17, 18 e 19 aprile 2018) cercando di contemperare l'esigenza di favorire la massima partecipazione al voto con quella di non gravare inutilmente sulla regolarità del servizio. Se –per esempio- tutti gli aventi diritto dovessero votare nel primo giorno utile (19 aprile), il seggio può rimanere chiuso fino al 20 aprile, data fissata per lo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale.
2. Acquisisce dal dirigente l'elenco generale degli elettori.
3. Riceve le liste elettorali, verifica le candidature e ne decide l'ammissibilità.
4. Conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata è considerata idonea o meno.
5. Esamina i ricorsi eventualmente ricevuti sull'ammissibilità delle liste e delle candidature; le decisioni sulle controversie vanno adottate in tempi rapidi, per consentire alle Organizzazioni sindacali interessate di regolarizzare la procedura contestata e partecipare alle elezioni.
6. Previo accordo con il dirigente, definisce la dislocazione e il numero dei seggi, attribuendo a ciascuno di essi i relativi elettori e garantendo la contestualità delle votazioni.
7. Almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, pubblica all'albo l'elenco delle liste presentate e dei relativi candidati, la dislocazione dei seggi e l'orario di apertura e chiusura.
8. Predisporre e segue la stampa del modello della scheda elettorale, verificando l'esattezza della denominazione delle Organizzazioni sindacali e l'ordine di presentazione delle liste (vedi scheda n. 5).
9. Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.

10. Predisporre l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.
 11. Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, che possono essere anche dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
 12. Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio verificando, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle elezioni. Se il quorum non viene raggiunto, non si procede allo scrutinio (vedi scheda n. 19).
 13. Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati.
 14. Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati, riportando tutte le eventuali contestazioni. Sulla base dei risultati e dell'esito dei ricorsi, assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i membri della Commissione.
 15. Comunica i risultati delle votazioni ai lavoratori, alla scuola ed alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista, curando l'affissione per 5 giorni all'albo della scuola. Se in questo periodo vengono presentati ricorsi o reclami, la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale definitivo.
 16. Notifica alla scuola ed alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista copia del verbale definitivo.
 17. Notifica alla scuola anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i membri della Commissione.
-

Nota bene 1.

L'invio della documentazione all'ARAN deve avvenire esclusivamente a cura della scuola.

Nota bene 2.

La Circolare e i chiarimenti dell'ARAN contengono rispettivamente:

- la compilazione del verbale elettorale finale ed i relativi adempimenti;
- le raccomandazioni per le Commissioni elettorali e per le Organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- la trasmissione dei verbali elettorali all'ARAN.

Poiché le materie non si prestano ad una illustrazione sintetica, si rimanda ai testi riportati.

Scheda 10

MODALITA' DELLA VOTAZIONE

Regolamento, art. 11

- Il luogo della votazione è stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con la scuola, in modo tale da garantire l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto.
- In base alle sedi della scuola ed al numero dei votanti, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, garantendo la contestualità delle operazioni di voto.
- I luoghi ed il calendario delle votazioni dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione da parte della Commissione da esporre all'albo non oltre giovedì 5 aprile 2018.

Scheda 11

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Presidente e scrutatori (Regolamento, art. 7 e 12)

Ciascun seggio è composto:

- **da un presidente**, nominato dalla Commissione elettorale;
- **dagli scrutatori** (uno per lista) designati dai presentatori di ciascuna lista almeno 48 ore prima dell'inizio delle votazioni, e scelti fra i lavoratori elettori non candidati.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali (che comprende il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi) è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

Scheda 12

ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

Regolamento, art. 13

La Commissione elettorale provvede a dotare ogni seggio:

- a) di un'urna elettorale, che deve rimanere sigillata sino all'inizio dello scrutinio;
- b) di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso il seggio stesso.

Scheda 13

RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Regolamento, art. 14

Per essere ammessi al voto è necessario esibire un documento di riconoscimento personale al presidente o agli scrutatori del seggio.

In mancanza di documento, l'elettore deve essere riconosciuto da almeno 2 scrutatori del seggio; in questo caso il riconoscimento deve essere annotato nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Scheda 14

SCHEDE ELETTORALI

Regolamento, art. 9

- ▷ Si vota con una scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
- ▷ In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza è estratto a sorte.
- ▷ Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio.
- ▷ La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da uno scrutatore.
- ▷ Il voto di lista è espresso tracciando una crocetta sulla intestazione della lista.

Scheda 15

SEGRETEZZA DEL VOTO

Regolamento, art. 8

Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Ne consegue che il voto può essere espresso solo presentandosi al seggio di persona.

Scheda 16

PREFERENZE

Regolamento, art. 10

Nelle scuole fino a 200 dipendenti:

- ▷ la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati;
- ▷ si può esprimere una sola preferenza, sbarrando la casella accanto al nome del candidato prescelto.

Nelle scuole con più di 200 dipendenti:

- ▷ le liste dei candidati devono essere affisse all'entrata del seggio;
- ▷ si possono esprimere due preferenze a favore di candidati della stessa lista, scrivendo il nome nell'apposito spazio della scheda.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Nel caso di voto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Scheda 17

SCHEDE NULLE

Regolamento, art. 9 e 10

Il voto è nullo:

- ▷ se la scheda non è quella predisposta e stampata a cura della Commissione elettorale;
- ▷ se la scheda presenta segni di individuazione;
- ▷ se risulta votata più di una lista;
- ▷ se risultano espresse più preferenze a candidati appartenenti a liste differenti.

Scheda 18

CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

Regolamento, art. 15

A conferma della partecipazione al voto, l'elettore appone la firma a fianco del proprio nome nell'elenco degli aventi diritto al voto presso il seggio.

Tale adempimento è importante ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità dell'elezione (vedi scheda successiva).

Scheda 19

QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI

Regolamento, art. 2

- Le elezioni sono valide se vota almeno la metà più uno dei lavoratori aventi diritto al voto.

Esempio.

- **In una scuola con 125 lavoratori aventi diritto al voto, le elezioni sono valide se votano almeno 63 lavoratori ($125 : 2 = 62 + 1 = 63$).**
- **In una scuola con 126 lavoratori aventi diritto al voto, le elezioni sono valide se votano almeno 64 lavoratori ($126 : 2 = 63 + 1 = 64$).**
- La Commissione autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio solo se è stato raggiunto il quorum necessario.
- In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede allo scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni, senza la possibilità di presentare nuove liste.
- Se neanche la seconda volta si raggiunge il quorum, l'intera procedura elettorale sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

Scheda 20

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Regolamento, art. 16

Una volta accertata la validità delle elezioni, le operazioni di scrutinio iniziano dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, **nel giorno 20 aprile 2018. Lo scrutinio è pubblico.**

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegna alla Commissione elettorale:

- il verbale dello scrutinio stesso (nel quale saranno riportate anche le eventuali contestazioni);
- il materiale residuo della votazione.

In caso di più seggi, la Commissione elettorale procede alle operazioni riepilogative di calcolo, che riporta in un apposito verbale, sottoscritto dal presidente e controfirmato da due scrutatori.

Al termine delle operazioni, la Commissione elettorale sigilla tutto il materiale trasmesso dai seggi (esclusi i verbali) in un unico plico che, dopo la proclamazione della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la scuola, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi.

Successivamente il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della scuola.

Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 12, parte I allegato all'Accordo Collettivo Quadro del 7-8-1998, che di seguito riportiamo.

I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla scuola.

VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU FAC-SIMILE di cui all'art.12, comma 2 Parte I

Amministrazione Comparto Data elezioni

Indirizzo Comune

Provincia.....Regione.....

Collegio	1)	2)	3)	4)	5)	Totale Generale		% Validità elezioni
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	
								Femmine Maschi Femmine MF
Aventi Diritto								
Votanti								

RISULTATI

Schede valide Schede bianche Schede nulle

Totale schede scrutinate

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Nome O.S. proponente						
Voti						

RIPARTIZIONE SEGGI

Aventi diritto..... **Votanti**.....

Seggi da ripartire.....

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Voti ottenuti						
Seggi assegnati						
Seggi attribuiti						
Totale seggi						

La Commissione Elettorale

(Il Presidente)(Componente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente)

Scheda 21

QUORUM e ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Regolamento, art. 17

Per l'attribuzione dei seggi si procede con le seguenti 3 successive operazioni:

1. definizione del quorum.

Il "quorum" si ottiene dividendo il numero dei votanti (schede valide + schede bianche + schede nulle) per il numero dei componenti la RSU da eleggere (vedi scheda n° 4).

2. ripartizione dei seggi alle liste.

I seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei voti validi ottenuti, secondo il criterio proporzionale:

- ▷ prima alle liste che hanno ottenuto il quorum;
- ▷ successivamente alle liste che hanno ottenuto i migliori resti fino alla concorrenza dei seggi previsti.

3. attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno ottenuti.

I seggi vengono attribuiti ai candidati in base alle preferenze.

Se due candidati della stessa lista hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, il seggio viene attribuito al candidato che precede nell'ordine della lista.

Esempio: caso di una Scuola che abbia

- 126 dipendenti;
- 3 seggi da attribuire;
- 124 dipendenti aventi diritto al voto;
- 119 dipendenti aventi diritto che si sono recati a votare.

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè

$$119 : 3 = 39,666$$

la norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum, la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi.

A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla.

Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48
 lista n. 2 voti validi 46
 lista n. 3 voti validi 12
 lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
 lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333
 lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
 lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000
totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va assegnato alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore.

In conclusione: lista n° 1 = seggi 1
 lista n° 2 = seggi 1
 lista n° 3 = seggi 1

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55
 lista n. 2 voti validi 40
 lista n. 3 voti validi 12
 lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti .15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti . 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

In conclusione: lista n° 1 = seggi 2
 lista n° 2 = seggi 1

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista i cui candidati hanno ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenze, viene eletto il candidato che precede nell'ordine interno della lista.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo di componenti previsto per la costituzione della RSU (3):

- la scuola trasmette comunque all'ARAN il verbale delle elezioni;
- le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura.

Scheda 22

RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

Regolamento, art. 18

Sulla base dei risultati dello scrutinio, la Commissione assegna i seggi e redige un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

Una volta acquisiti i risultati, la Commissione elettorale li comunica ai lavoratori della scuola ed alle Organizzazioni sindacali presentatrici di lista con l'affissione all'albo per 5 giorni.

Decorso i 5 giorni senza che siano stati presentati ricorsi, la Commissione conferma l'assegnazione dei seggi con delibera nel verbale finale, che diventa definitivo.

In caso di presentazione di ricorsi o reclami, la Commissione esamina la documentazione entro 48 ore, inserendo nel verbale finale le deliberazioni adottate.

Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali, la Commissione notifica copia del verbale definitivo e dei verbali dei seggi alla Scuola ed alle Organizzazioni sindacali presentatrici di lista, sottoscritti dal presidente e da tutti i componenti.

Le decisioni della Commissione elettorale sono appellabili entro 10 giorni dinanzi al Comitato dei garanti (vedi scheda n. 25 e art. 19 del Regolamento).

Scheda 23

VERBALE ELETTORALE FINALE E RELATIVI ADEMPIMENTI

Regolamento, art. 18

Il paragrafo 10 dei Chiarimenti dell'ARAN riporta tutte le istruzioni per la corretta compilazione del verbale elettorale finale da parte della Commissione elettorale.

Poiché la materia non si presta ad una illustrazione sintetica, si rimanda al testo riportato.

Scheda 24

INSEDIAMENTO DELLA RSU

Regolamento, art. 18

Decorsi i 5 giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali senza che siano presentati ricorsi, e comunque dopo aver esaminato entro 48 ore eventuali ricorsi o reclami, la Commissione proclama gli eletti.

Da qual momento la RSU è insediata e può legittimamente operare, senza bisogno di alcun ulteriore adempimento da parte della scuola o delle Organizzazioni sindacali

In caso di ricorsi al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale - in attesa del pronunciamento- la RSU può comunque operare, con l'avvertenza che nelle convocazione degli incontri risulti che gli incontri stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

Scheda 25

COMITATO DEI GARANTI

presso ispettorato territoriale del lavoro

Regolamento, art. 19

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni al Comitato dei garanti, istituito a livello provinciale/territoriale, che si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il Comitato (che ha la funzione e l'obiettivo di comporre consensualmente le controversie) è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato, ed è composto:

- da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni presentatrici di liste interessate o controinteressate al ricorso;
- da un funzionario della scuola dove si è svolta la votazione, che le scuole devono designare sin dall'insediamento della Commissione elettorale, in quanto il ricorso contro di essa al Comitato dei garanti può instaurarsi sin dalla sua attivazione.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Scheda 26**COMUNICAZIONE DELLA NOMINA
DEI COMPONENTI LA RSU**

Regolamento, art. 20

Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all'ARAN a cura della scuola ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.

Scheda 27**DURATA DEL MANDATO DELLE RSU**

C.C.Q. ARAN 28 novembre 2015

Le RSU restano in carica 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente, con esclusione della prorogabilità.

Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le Organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, concordando con l'Aran le date, i termini e le modalità per lo svolgimento delle elezioni.

Scheda 28**DECADENZA DELLA RSU**

C.C.Q. ARAN 28 novembre 2015

Nel corso del triennio il singolo componente RSU decade:

- in caso di dimissioni;
- in caso di incompatibilità;
- nel caso in cui non presti più servizio nella scuola in cui è stata eletta (dimissioni dall'impiego – trasferimento – incarico o comando presso un'altra scuola o altro ufficio dell'amministrazione – pensionamento).

Dimissioni:

- sono una questione interna alla Rsu, sulla quale il dirigente non ha competenza;
- vanno presentate per iscritto alla Rsu;
- il componente dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti nella stessa lista;
- l'accettazione delle dimissioni ed il nominativo del subentrante vengono comunicate dalla Rsu al dirigente ed al personale della scuola;
- se la lista è esaurita, il posto resta vacante.

Incompatibilità. E' prevista con cariche in organismi istituzionali e con cariche esecutive in partiti o movimenti politici. L'appartenenza agli Organi Collegiali della scuola non costituisce motivo di incompatibilità (Costituzione, art. 9).

Al posto della RSU decaduta subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Scheda 29

ELEZIONI SUPPLETIVE nel corso del triennio

Nei casi di dimensionamento scolastico, anche in deroga al CCNL dell'ACNQ del 7 agosto 1998 la RSU è costituita da tutti gli eletti coinvolti nel dimensionamento, in servizio nella singola istituzione scolastica, in via transitoria per l'intero mandato. In questi casi non si dà luogo alla sostituzione delle RSU in caso di dimissioni e/o decadenza.

Se la singola RSU eventualmente decaduta, non è possibile sostituirla con il primo dei non eletti e scende sotto i due componenti, decade l'intera RSU e si procede a nuove elezioni.

In questo caso i sindacati rappresentativi a livello territoriale concordano - entro 5 giorni - con il dirigente la data delle elezioni suppletive, che si devono tenere entro 50 giorni dalla decadenza della RSU.

Durante tale periodo le relazioni sindacali -compresa la contrattazione- svolgono con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con i componenti la Rsu rimasti in carica.